



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 11 agosto 2008

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata dalla Co.Vi.So.c., ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il sig. **MASSIMO PUGLIESE**, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. Avellino S.p.A.;

A) della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. V, punto 1) dell'All. A del C.U. 93/A del 5.5.08, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 207.000,00=,

B) della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. III, lett. B), punto 4 dell'All. A del C.U. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al marzo 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

C) della violazione dell'art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al par. IV, lett. A), punto 2, a e b dell'All. A del C.U. 93/A del 5.5.08, poiché, dalla certificazione della Lega competente, risultava, al 30 giugno 2008, l'esistenza di debiti da parte dell'Avellino nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, nei confronti della F.I.F.A. e nei confronti di società affiliate alla FIGC;

D) della violazione dell'art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al par. III, lett. B), punto 5) dell'All. A del C.U. 93/A, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP, IVA riferiti ai periodi d'imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006,

- la società **U.S. AVELLINO S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.

- Il sig. ETTORE SETTEN, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Treviso FBC 1993 s.r.l.;

della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. I, lett. A), punto 6) dell'All. A del C.U. 93/A del 5 maggio 2008, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta 2006;

- la società **TREVISO F.B.C. 1993 s.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

- Il sig. ARRIGO POLETTI, Presidente e Legale Rappresentante della S.S. C. Venezia;
- il Sig. UGO POLETTI, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della S.S.C. Venezia;

entrambi:

A) della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. V, punto 1) dell'All. A del C.U. 93/A del 5.5.08, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio

Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 207.000,00=,

B) della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al par. III, lett. B), punto 4 dell'All. A del C.U. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

- la società **S.S. C. VENEZIA S.p.A.**

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

- Il sig. GREGORIO ENNIO GIOVANNI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della soc. JUVE STABIA S.p.A., all'epoca dei fatti:

A) della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al par. V, punto 1) dell'All. A del C.U. 93/A del 5.5.08, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 207.000,00=,

B) della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al par. III, lett. B), punto 4 dell'All. A del C.U. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

- la società **JUVE STABIA S.p.A.**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, all'epoca dei fatti.

- Il sig. **RICCARDI ANGELO**, Presidente e Legale Rappresentante della società **S.S. MANFREDONIA CALCIO s.r.l.**;

della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. III, lett c), punto 1) dell'All. A del C.U. 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato presso la Covisoc, nei termini previsti dalla normativa federale, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* c.c.;

- la società **S.S. MANFREDONIA S.r.l.**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante

- Il sig. **SMERIGLIO GIUSEPPE**, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della **A.S. CISCO CALCIO ROMA S.r.l.**;
- Il Sig. **DI PATRIZI GIACOMO**, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della **A.S. CISCO CALCIO ROMA S.r.l.**;

entrambi:

della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. III, lett. B), punto 4) dell'All. A del C.U. 93/A del 5 maggio 2008 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

- la società **A.S. CISCO CALCIO ROMA S.r.l.**

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

- Il sig. GIUSEPPE CUOZZO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della S.S. Scafatese Calcio s.r.l.;

della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. IV, lett. A), punto 2), a) dell'All. A del C.U. 93/A del 5 maggio 2008, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per l'esistenza, al 30 giugno 2008, di un debito per mancato pagamento di un premio di preparazione, come certificato alla Covisoc dalla Lega di competenza

- la società **S.S. SCAFATESE CALCIO S.r.l.**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.